



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale composto dai magistrati:

dott. Domenica Capezzerà	Presidente
dott. Luigina Tiziana Marganella	Giudice
dott. Federica Colantonio	Relatore

ha emesso il seguente:

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO PREVENTIVO

I - LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA.

Con ricorso depositato in data 23/11/2017, con contestuale deposito di piano e proposta concordatari, Fabrizio Di Luzio, in qualità di liquidatore e rappresentante legale della CEAL s.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 01713350682), con sede in Moscufo (Pe), in via R. Camiscia n. 11, presentava domanda di ammissione al concordato preventivo, dopo la rinuncia ad una precedente domanda.

Con decreto del 14/12/2017 questo Tribunale disponeva la comparizione del legale rappresentante della società ricorrente dinanzi al giudice delegato per l'udienza dell'11/01/2018, concedendo all'istante termine sino all'udienza per il deposito della delibera di presentazione della nuova domanda di concordato ai sensi dell'art. 152 L.F.

All'udienza dell'11/01/2018 veniva sentito il legale rappresentante della ricorrente, comparso davanti al giudice delegato per l'istruttoria ai sensi dell'art. 162 L.F., il quale depositava delibera di presentazione della nuova domanda di concordato ai sensi dell'art. 152 L.F.

Il ricorso veniva comunicato al Pubblico Ministero, che non compariva, né esprimeva parere.

La CEAL s.r.l. in liquidazione, con la domanda depositata in data 23/11/2017, chiedeva di essere ammessa al concordato preventivo sulla base di un piano, definito in continuità indiretta, che, risulta così articolato:



1) pagamento integrale nella misura del 100% delle spese di giustizia, dei crediti prededuttivi o sorti in funzione dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo, per un totale di € 105.000,00, così individuati:

- € 35.000,00, quale compenso (calcolato nella misura minima) per il Commissario Giudiziale;
- € 7.000,00 quale compenso per il Liquidatore, che verrà nominato solo nel caso in cui il terreno sito in Montesilvano non sia stato alienato dalla Somea S.p.a., socia di maggioranza della Ceal S.r.l., ante omologa; il professionista verrà indicato dalla società tra coloro che sono in possesso dei requisiti *ex art. 28 L.F.* per un compenso inferiore a quello minimo spettante ai sensi del DM 30/2012;
- € 3.000,00 quale compenso per il C.T.U. che verrà incaricato della eventuale stima revisionale degli *asset*;
- € 20.000,00 quale compenso per il Dott. Lorenzo Di Nicola, oltre 2.000,00 per ciascuna annualità post omologa, e € 11.500,00, per l'avv. Roberto De Rosa, entrambi professionisti che assistono la parte nella procedura;
- € 10.500,00 quale compenso per il Dott. Cristian Santurbano, estensore delle relazioni *ex art. 160, 161 e 186 bis L.F.*
- € 12.000,00 per spese di funzionamento, quali spese minimali di gestione della società previste per 3 anni (ovvero spese per consulenza fiscale e contabile e del lavoro, nonché spese legali per eventuali soccombenze in giudizi vari);
- € 4.000,00 per il CPA 4% dei compensi di cui sopra, che rappresenta un costo effettivo, mentre l'IVA che verrà addebitata in via di rivalsa non viene considerata trattandosi di partita di giro che verrà recuperata detraendola dall'IVA a debito;

2) il pagamento integrale dei creditori privilegiati generali secondo l'ordine dei privilegi e nei limiti di capienza dell'attivo (in base a quanto prevedibile, risultano parzialmente capienti i soli crediti di lavoro subordinato), per complessivi € 579.350,00, crediti così specificamente indicati:

- € 139.882,00 verso dipendenti, di cui € 102.965,00 a titolo di TFR;
- € 133.435,00, complessivi, verso INPS, Enasarco e INAIL (per i crediti previdenziali si prevede la transazione fiscale obbligatoria *ex art. 182 ter L.F.*);
- € 196.949,00, complessivi, verso l'ERARIO per ritenute dipendenti, ritenute autonomi, IVA e altri, oltre complessivi € 79.084,00 per sanzioni ed interessi (per i crediti verso l'Erario si prevede la transazione fiscale obbligatoria *ex art. 182 ter L.F.*);
- € 30.000,00 a titolo di fondo rischi per eventuali maggiori oneri privilegiati (maggiori sanzioni ed interessi INPS ed ERARIO, eventuali rettifiche etc).



3) il pagamento in percentuale dei privilegiati generali e speciali degradati per incapacienza e dei chirografari nella misura che si stabilisce non inferiore al 20% (c.d. “minimo fisso garantito”), seppure sulla base dei valori assunti nel piano sarebbe ragionevolmente prevedibile nel 54% circa (parte variabile legata alla finanza esterna derivante dalla cessione dell’*asset* extra aziendale per € 450.000,00);

4) la suddivisione dei privilegiati degradati e dei chirografari in sette classi con trattamento paritario (nel senso che ciascuna classe e ciascun creditore che ne fa parte riceverà la medesima percentuale, sia nei tempi che nel *quantum*);

5) i tempi di pagamento sono stati indicati per i prededucibili ed i privilegiati (parzialmente) capienti entro i 12 mesi dall’omologa (e quindi nel rispetto della moratoria annuale *ex art. 186 bis* L.F. senza diritto di voto), per i privilegiati degradati ed i chirografi nel termine decorrente dai 13 mesi dall’omologa in poi fino a mesi 36;

La proposta prevedeva il reperimento delle risorse necessarie mediante:

A) la vendita dell’azienda, già oggetto di affitto, mediante procedure competitive *ex art. 163 bis* L.F., partendo dal prezzo stabilito, in data 06/03/2017, tra la Ceal S.r.l. e l’affittuaria Cortical S.r.l. di € 70.000,00: il piano prevedeva che se l’aggiudicazione fosse avvenuta in favore della Cortical s.r.l., affittuaria, quest’ultima avrebbe proceduto all’acquisto scomputando i canoni versati (pari ad € 1.000,00 mensili); se fosse avvenuta in favore di terzi, la Cortical si era contrattualmente impegnata alla restituzione dell’azienda entro 60 giorni, ed i canoni sino ad allora versati sarebbero stati trattenuti dalla Ceal a titolo definitivo e non sarebbero potuti essere detratti dall’aggiudicatario terzo, il quale avrebbe dovuto corrispondere il prezzo pieno risultante all’esito della gara.

B) A garanzia della possibilità di adempimento del prezzo, la Cortical – che stava pagando regolarmente i canoni d’affitto d’azienda, nonché i canoni di locazione dell’immobile in cui è svolta l’attività - aveva consegnato alla Ceal s.r.l. un Libretto di Deposito di € 63.000,00 (pari al prezzo pattuito di € 70.000,00 detratte le rate di affitto pagate sino alla scrittura, 7 mensilità dal marzo 2017 al settembre 2017) quale pegno regolare. In caso di aggiudicazione in favore della Cortical, il piano prevedeva che sarebbero stati ulteriormente scomputati i canoni sino a quel momento corrisposti.

C) Incasso dei canoni di affitto di azienda fino all’aggiudicazione del ramo.

D) Vendita delle giacenze di magazzino tramite contratto estimatorio in essere con la Cortical s.r.l. con la quale sarebbe proseguito ove quest’ultima fosse risultata aggiudicataria. Ove non fosse risultata aggiudicataria, il terzo diverso acquirente avrebbe potuto continuare il contratto o meno. In quest’ultimo caso, era stata prevista la vendita a stock.

E) Messa a disposizione da parte del socio Somea s.p.a., quale finanza terza, e a condizione dell’omologazione della procedura, di un terreno edificabile di mq. 22.800 sito in Montesilvano dal



valore stimato di 585.650,00. La Somea s.p.a. si era riservata la facoltà di procedere alla vendita del terreno anche anteriormente all'omologa, ove fossero pervenute offerte di acquisto per un valore non inferiore a 450.000,00; in tal caso, sarebbe stata messa a disposizione la corrispondente liquidità, sempre condizionatamente all'omologa. Ove non fossero pervenute offerte, la Somea si era impegnata a conferire mandato irrevocabile notarile al nominando Liquidatore al fine di vendere il terreno mediante procedure competitive, partendo dal prezzo di CTU con ribassi semestrali del 15% massima rispetto alla stima. Si precisava che la messa a disposizione avveniva in conformità della statuizione della Cassazione n. 9373 dell'8/6/2012 ed era da quindi intendersi neutrale rispetto allo stato patrimoniale societario, non comportando né un aumento dell'attivo della ricorrente né un aggravio del passivo;

F) Incasso dei crediti commerciali ad opera della società debitrice anteriormente all'omologa, e dipoi a cura del (eventuale) Liquidatore, con facoltà di ricorrere a legali e/o ad agenzie specializzate nel recupero crediti, con successiva cessione in blocco mediante asta per le posizioni residue assumendo quale base il valore nominale decurtato secondo una percentuale rimessa al prudente apprezzamento dell'organo liquidatorio.

G) Compensazione dei crediti fiscali con i debiti della stessa natura nell'ambito della proposta di transazione ex art. 182 ter LF;

H) Affidamento della liquidazione ad un Liquidatore Giudiziale nominato dalla ricorrente, secondo parametri inferiori ai minimi ex DM 30/2012, in conformità del consolidato orientamento del Tribunale di Pescara (ove il terreno non fosse stato venduto in precedenza dalla Somea).

Il Tribunale, con decreto del 07/08/2018, constatato che con la riproposizione del piano apparivano aver trovato superamento i rilievi critici mossi dal Tribunale nell'ambito della precedente domanda (oggetto di rinuncia), qualificava il concordato come liquidatorio e sollevava tuttavia ulteriori rilievi alla proposta come formulata dalla ricorrente, nonché alle condizioni contenute nell'offerta irrevocabile d'acquisto dell'azienda formulata dall'affittuaria Cortical, sicché la proponente, in data 26/09/2018, depositava le delucidazioni e la documentazione richieste.

Nella integrazione, la Somea si impegnava a conferire mandato irrevocabile notarile al nominando Liquidatore al fine di vendere il terreno mediante procedure competitive, partendo dal prezzo di CTU con ribassi semestrali del 15% massima rispetto alla stima e, nel contempo, rinunciava espressamente ai suoi crediti.

Inoltre, la Cortical affittuaria formalizzava il suo impegno irrevocabile all'acquisto dell'azienda per il prezzo di 70.000 ed alla partecipazione incondizionata alla procedura di vendita *ex art. 163 bis* l.f. da disporsi in sede di ammissione, precisando anche come l'offerta fosse comprensiva anche dell'acquisto del residuo magazzino per il prezzo di 16.500 e senza scomputo dei canoni versati.



Il Tribunale, con decreto del 26/03/2019, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della suddetta società, determinando in € 9.000,00 il deposito cauzionale, nominando commissario giudiziale l'avv. Marco Sanvitale e fissando l'udienza per l'adunanza dei creditori al 25/06/2019 ore 12.00.

Con il medesimo decreto il Tribunale, considerato che la proponente CEAL s.r.l. in liquidazione aveva ricevuto un'offerta irrevocabile di acquisto di azienda e magazzino, al prezzo complessivo di € 86.500,00, visto l'art. 163 bis L.F., disponeva l'apertura della procedura competitiva avente ad oggetto la vendita, al migliore offerente, dell'azienda di proprietà della CEAL s.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 01713350682), con sede in Moscufo (Pe), in via R. Camiscia n. 11 (il complesso aziendale posto in vendita comprendeva un macchinario centro di taglio Hundegger K2, attrezzatura varia e minuta (trapani, frese, lame, seghe etc), impianti generici, due automezzi e mobili e macchine d'ufficio (armadi, sedie, tavoli etc), oltre che l'autorizzazione alla lavorazione del legno rilasciata dalla competente Autorità, e prodotti e merci residuo del magazzino) e fissava l'udienza del 11/06/2019 h. 12.00 per la vendita innanzi al giudice delegato.

Eseguite le formalità pubblicitarie del decreto, nel termine di legge il Commissario Giudiziale, Avv. Sanvitale, depositava, in data 07/06/2019, la Relazione *ex art. 172 L.F.*, rilevando come il piano proposto dalla società ricorrente per il soddisfacimento dei creditori sociali consentiva il pagamento integrale delle spese di procedura ed il soddisfacimento dei creditori privilegiati tutti degradati a chirografari (anche quelli originariamente qualificati privilegiati, ovverosia quelli inseriti nelle classi I, II e III (lavoratori, Enti, Agenzia Entrate), in quanto l'attivo aziendale, al netto della finanza esterna, non consentiva neppure il pagamento integrale delle passività prededucibili) e dei creditori *ab origine* chirografari, per ciascuna delle sette classi proposte, nella misura stimata del 94,70 %, in caso di vendita del terreno costituente finanza esterna ad € 918.000 (importo stimato dal CTU nominato *ex art. 172 l.f.*); nella misura del 45,87 % nel caso di vendita di tale terreno ad € 450.000, come valutato nella proposta concordataria, contro il 54,3 % di cui alla proposta concordataria, che però prevedeva la soddisfazione integrale di una quota dei crediti privilegiati di lavoro (€ 38.000 su € 139.882, pari al 27,16 %).

In data 11/6/2019 veniva espletata, preceduta da regolare pubblicità, la gara per la vendita, al migliore offerente, dell'azienda di proprietà della CEAL s.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 01713350682), con sede in Moscufo (Pe), in via R. Camiscia n. 11, come sopra meglio individuata e la stessa, in mancanza di ulteriori offerte, veniva aggiudicata alla Cortical s.r.l. per il prezzo di € 86.600,00 (IVA esente) dei quali:

- Euro 70.100 (Euro settantamila) per attrezzature, impianti, macchinari ed arredi ufficio;
- Euro 16.500 (Euro sedicimilacinquecento) per le merci.



L'atto di cessione è stato stipulato in data 24/6/2019 a mezzo Notar Andrea Ambrosini di Città S. Angelo (PE) ed il prezzo è stato integralmente versato sul c/c della Procedura.

L'adunanza dei creditori, fissata per il 25/6/2019, è stata differita al 10/9/2019 per la verifica di della permanenza del credito della Vemac.

Nel corso dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 10/9/2019, il Commissario Giudiziale illustrava brevemente la relazione ex art. 172 L.F. e il Giudice Delegato ammetteva al voto, ai soli fini del voto e del calcolo della maggioranza e senza il pregiudizio alcuno dell'accertamento circa la sussistenza ed entità dei crediti, i creditori chirografari risultanti dall'elenco di cui alla Relazione del commissario giudiziale ex art. 172 L.F. con le rettifiche apportate al verbale di adunanza del 10/09/2019 (Tot € 902.911,57).

Con decreto del 24/10/2019 il Tribunale, su relazione del giudice delegato, constatato il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e che tale maggioranza si riscontrava anche nelle classi III, IV, V e VII, dava ingresso al giudizio di omologazione, secondo le disposizioni previste dall'art. 180 comma 1 L.F., fissando per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale l'udienza del 28/01/2010.

In data 14/01/2020 il Commissario Giudiziale, Avv. Sanvitale, depositava il proprio motivato parere conclusivo esprimendosi in senso favorevole alla omologazione del concordato proposto dalla società debitrice per le motivazioni già espresse nelle relazione depositata ex art. 172 L.F..

Nel corso dell'udienza del 28/01/2020, il Commissario Giudiziale confermava il parere favorevole rappresentando, sulla base della documentazione acquisita, degli accertamenti e delle verifiche effettuate, che il piano proposto dalla società ricorrente per il soddisfacimento dei creditori sociali consentiva il pagamento integrale delle spese di procedura ed il soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati a chirografari e dei creditori *ab origine* chirografari, per ciascuna delle sette classi proposte, nella misura stimata del 100,00 %, in caso di vendita del terreno costituente finanza esterna ad € 918.000, nella misura del 48,71 % nel caso di vendita di tale terreno ad € 450.000, come valutato nella proposta concordataria, contro il 54,3 % di cui alla proposta concordataria, che però prevedeva la soddisfazione integrale di una quota dei crediti privilegiati di lavoro.

L'avvocato De Rosa insisteva per l'omologazione della proposta di concordato.

Il Tribunale si riservava di decidere.

II. - SULLA OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

In ordine alla omologazione, è, anzitutto, necessario definire l'ambito valutativo che l'art. 180 comma 3 L.F. (come sostituito dall'art. 16 d.lgs. 169/2007) riserva al Tribunale per l'ipotesi di assenza di opposizioni (ipotesi che ricorre nella specie, nella quale nessun interessato si è costituito nel presente giudizio). Esso sembrerebbe limitato alla verifica della regolarità della procedura e



dell'esito della votazione, espressioni che alcuni interpreti, già prima del recente intervento delle Sezioni Unite della Cassazione sul punto, hanno valutato come preclusive, in sede di omologazione e in assenza di opposizioni, ad una valutazione giudiziale della sussistenza (o della persistenza) delle condizioni (o dei presupposti, per usare la terminologia introdotta negli artt. 160 e 162 L.F. come riscritti dal d.lgs. 169/2007) del concordato preventivo, prima fra tutte la fattibilità del piano - intesa come coerenza e realizzabilità del programma di azione prospettato dal debitore, da valutare in relazione alle concrete modalità in cui questo si articola-, la quale, oltre ad essere espressamente prevista quale oggetto della attestazione dell'esperto dall'art. 161 richiamato dal successivo art. 162, è caratteristica insita nel concetto stesso di piano, rappresentando una contraddizione in termini quella di piano non fattibile.

Tuttavia, già in passato questo Tribunale ha ritenuto che, sia il testo della legge, sia la collocazione sistematica del giudizio di omologazione nell'ambito della procedura di concordato (della quale costituisce una fase eventuale) non consentano di escludere *tout court*, per il solo fatto che non siano state formalizzate opposizioni attraverso la costituzione in giudizio di soggetti legittimati, che l'ambito valutativo del Tribunale si estenda anche alla verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità. Va, infatti, tenuto presente, da un lato, che simile verifica, oltre a rientrare in una nozione di regolarità della procedura non limitata alla mera regolarità formale, è imposta dall'art. 173 comma 3, che continua (anche dopo il d.lgs. 169/2007, che anzi lo ha espressamente confermato riscrivendolo) a prevedere quale fattispecie di revoca dell'ammissione la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni suddette; dall'altro lato, che la emersione procedimentale di circostanze tali da incidere negativamente sulla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato -pur già positivamente valutata al momento dell'apertura della procedura- non è da ricollegare alla sola ipotesi di opposizioni di creditori o altri interessati, ben potendo circostanze siffatte risultare dagli atti compiuti nel periodo compreso tra l'apertura e la fase della omologazione (atti la cui conoscibilità ed utilizzabilità da parte del tribunale nulla autorizza a ritenere debba essere necessariamente mediata da una opposizione) ovvero essere portate alla cognizione del Tribunale dal parere motivato che il commissario giudiziale deve in ogni caso (e cioè a prescindere dalla scelta di costituirsi o meno nel giudizio omologatorio) depositare entro lo stesso termine fissato per la costituzione degli eventuali oppositori e che quindi rileva (nel senso che deve essere preso in considerazione dal tribunale) anche nel caso in cui nessuno dei legittimati (ivi compreso lo stesso commissario giudiziale) abbia formalizzato una opposizione alla omologazione.

Può, dunque, affermarsi -a giudizio del Collegio- che, laddove dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura della procedura stessa, il tribunale non possa esimersi dalla valutazione della loro possibile incidenza



sull'ammissibilità del concordato. Il che, tradotto in termini più generali, può anche esprimersi affermando che nell'oggetto del giudizio di omologazione è in ogni caso (siano state o meno proposte opposizioni) compresa la verifica della sussistenza attuale delle condizioni di ammissibilità del concordato, ivi compresa la fattibilità del piano.

La correttezza di detta impostazione pare, oggi, confermata da quanto da ultimo affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 1521/2013, per la quale presupposto di ammissibilità del concordato è la fattibilità del piano, intendendosi per quest'ultima una "prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati".

La Suprema Corte, nella pronuncia richiamata, è pervenuta all'enunciazione dei seguenti principi di diritto: il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato rappresenta un dovere del giudice che non viene escluso per la circostanza che intervenga successivamente all'attestazione del professionista; i creditori sono i soggetti cui spetta la valutazione di merito sulla proposta concordataria contenuta nel piano che si risolve nelle probabilità di successo economico del piano e dei rischi inerenti; il controllo del giudice – che è solo di legittimità – si deve ispirare, in tutte le fasi del concordato preventivo (ammissibilità, revoca e omologazione), al medesimo parametro; la valutazione del giudice consiste nella verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato, ossia nel perseguimento dell'obiettivo specifico del procedimento che si risolve nel superamento della crisi dell'imprenditore, tenendo in ogni caso conto del fatto che – fermo tale obiettivo – la modulazione della proposta concordataria è atipica e lasciata all'autonomia delle parti pur dovendo assicurare un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori.

Nel giudizio di omologazione al tribunale è demandata la verifica in ordine alla regolarità della procedura che deve essere realizzata con la verifica del fatto che anche nel prosieguo della procedura non siano venuti meno quei presupposti la cui mancanza iniziale non avrebbe consentito l'accesso alla procedura avendo in considerazione l'effettivo perseguimento della causa del procedimento, ruolo che rimane identico nei diversi momenti ora considerati.

Dunque, il perimetro di intervento del Tribunale va delineato nei limiti della c.d. "fattibilità giuridica" da tenersi distinta dalla "fattibilità economica" la cui valutazione è rimessa, invece, alla valutazione dei creditori.

La fattibilità giuridica va intesa come compatibilità della proposta da valutarsi in concreto, ossia tenendo conto del contenuto della proposta e delle finalità da essa perseguite, dunque, una verifica di non contrarietà degli atti programmati a norme giuridiche inderogabili oltre che di concreta realizzabilità giuridica.



In sostanza, il controllo sulla fattibilità giuridica deve essere volto a verificare: i) l'esistenza di una pur minima soddisfazione dei creditori in tempi ragionevoli; ii) la liceità dei comportamenti delle parti; iii) il superamento dello stato di crisi dell'imprenditore. In mancanza di uno di questi elementi c'è un difetto originario del concordato (difetto di causa) che ne determina la inammissibilità.

I margini di intervento del giudice non sarebbero identificabili a priori e in astratto, proprio in ragione della necessità di esaminare il contenuto della proposta.

Nel caso che ci occupa la relazione depositata dal commissario prospetta chiaramente la concreta realizzabilità del piano e della proposta in termini che potranno condurre alla soddisfazione dei creditori secondo le percentuali determinate, le quali, peraltro, non sono irrisorie, ma, almeno in parte, soddisfattive, potendo dirsi integrati, nella specie, sia il requisito della fattibilità giuridica, sia quello della sussistenza della causa in concreto.

III. - SULLA REGOLARITA' DELLA PROCEDURA.

Quanto alla regolarità della procedura, va constatato che essa si è correttamente snodata attraverso le scadenze procedurali delineate dalla legge, mediante atti anche contenutisticamente conformi alle previsioni legali, portati a conoscenza dei soggetti normativamente destinatari degli stessi (e così: la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero; il decreto di apertura - emesso dopo la convocazione della società proponente - è stato pubblicizzato nelle forme previste dall'art. 166 L.F.; i creditori risultanti dalle scritture contabili hanno ricevuto l'avviso di cui all'art. 171 L.F.; il Commissario Giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 172 L.F. la relazione redatta secondo le prescrizioni di tale norma; il decreto di apertura del giudizio di omologazione è stato notificato a cura della debitrice al Commissario Giudiziale e pubblicato a norma dell'art. 17 L.F.; la ricorrente ha provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio di omologazione e si è in costituita nel giudizio stesso; il Commissario Giudiziale ha depositato nel termine di cui all'art. 180, comma II, L.F. il parere motivato e comunicato ai sensi dell'articolo 179 comma II L.F. ai creditori la modifica delle percentuali di soddisfazione emerse in seno al parere 180 L.F. senza che alla predetta comunicazione abbia fatto seguito alcuna modifica di voto).

IV. SULLA SUSSISTENZA ATTUALE DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONCORDATO.

Alla luce del parere del Commissario Giudiziale e dell'ulteriore materiale cognitivo a disposizione del Tribunale vanno confermate le valutazioni già espresse con il decreto di apertura della procedura in ordine alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato.



Considerato che l'azienda è stata venduta al prezzo previsto di € 86.600,00 in sede di procedura competitiva *ex art. 163 bis c.p.c.*, per cui non vi sarebbe più in sostanza alcuna attività (se non i crediti), diventa determinante l'apporto di finanza esterna.

In ordine al presumibile valore di liquidazione dei beni messi a disposizione dal socio Somea s.p.a., come valutato dallo stimatore nominato ai sensi dell'art. 172 L.F., ed alla consistenza del passivo, rettificato dal Commissario Giudiziario, va ribadito che il piano proposto dalla società ricorrente per il soddisfacimento dei creditori sociali consente il pagamento integrale delle spese di procedura ed il soddisfacimento dei creditori privilegiati degradati a chirografari e dei creditori *ab origine* chirografari, per ciascuna delle sette classi proposte, nella misura stimata del 100,00 %, in caso di vendita del terreno costituente finanza esterna ad € 918.000, nella misura del 48,71 % nel caso di vendita di tale terreno ad € 450.000, come valutato nella proposta concordataria, contro il 54,3 % di cui alla proposta concordataria, che però prevedeva la soddisfazione integrale di una quota dei crediti privilegiati di lavoro.

La percentuale, dunque, soddisfa comunque ed in ogni caso quella del 20 % ai creditori chirografari di cui all'art. 160 ultimo comma, circostanza rilevante posto che questo Tribunale, con decreto del 07/08/2018 (cui si rimanda) ha ritenuto che il concordato presentato da Ceal s.r.l. non potesse essere correttamente definito come concordato con continuità aziendale, dal momento che il legislatore fa ripetutamente riferimento "all'azienda in esercizio", mentre nel caso di specie, come si legge nella proposta, in data 11/10/2016, essendo l'attività d'impresa non più utilmente eseguibile, la società è stata posta in liquidazione e nel successivo novembre tutto il personale è stato licenziato, dopo aver terminato le lavorazioni in corso; il contratto d'affitto d'azienda ha avuto il solo fine di salvaguardare, per quanto possibile, il valore del patrimonio aziendale, e nulla ha previsto in ordine all'eventuale assorbimento del personale licenziato; il valore dell'avviamento è pari a zero.

V. - SULL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

Non resta, quindi, che procedere alla verifica dell'esito della votazione.

Il Collegio ritiene che i criteri di ammissione al voto dei crediti seguiti dal Giudice Delegato siano da condividere, in quanto conformi alle previsioni normative.

Il trattamento previsto per i crediti risulta conforme al dettato dell'art. 177 comma 2 L.F. come sostituito dall'art. 15 d.lgs. 169/2007.

Tale norma prevede, infatti, che "i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione" ed equipara poi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncianti in tutto o in parte alla prelazione ai



creditori chirografari “per la parte del credito non coperta dalla garanzia”. Il successivo terzo comma dispone che “i creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell’art. 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”.

Se ne deduce che appare corretta l’ammissione al voto, nella entità risultante dalle verifiche eseguite dal Commissario Giudiziale, dei crediti chirografari secondo le determinazioni assunte dal Giudice Delegato nel corso dell’udienza fissata per l’adunanza dei creditori.

Tanto premesso, all’esito delle precisazioni di credito intervenute, i crediti ammessi al voto sono stati pari ad € 902.911,57, tutti chirografari.

In particolare:

Riepilogo generale Crediti ammessi al voto: 902.911,57

Favorevoli 523.339,72 pari al 57,961 %

Contrari 379.571,85 pari al 42,039 %

Riepilogo per classe:

I classe dipendenti: Crediti ammessi al voto 204.783,07: Favorevoli 33.215,20 pari al 16,220 %, Contrari 171.567,87 pari al 83,780 % - Respinto;

II classe INPS, INAIL, Enasarco e sanzioni: Crediti ammessi al voto 129.103,00: Favorevoli 0 pari al 0 %, Contrari 129.103,00 pari al 100,00 % - Respinto;

III classe Erario: Crediti ammessi al voto 310.920,39: Favorevoli 310.920,39 pari al 100 %, Contrari 0 pari al 0,00 % - Approvato;

IV classe Banche (BPER): Crediti ammessi al voto 53.924,27: Favorevoli 53.924,27 pari al 100 %, Contrari 0 pari al 0,00 % - Approvato

V classe Fornitori grandi superiori ad € 30.000: Crediti ammessi al voto 32.891,16: Favorevoli 32.891,16 pari al 100 %, Contrari 0 pari al 0,00 % - Approvato;

VI classe Fornitori piccoli e fatture da ricevere: Crediti ammessi al voto 130.829,687: Favorevoli 51.928,70 pari al 39,692 %, Contrari 78.900,98 pari al 60,308 % - Respinto;

VII classe Amministratore compensi: Crediti ammessi al voto 40.460,00: Favorevoli 40.460,00 pari al 100 %, Contrari 0 pari al 0,00 % - Approvato

Dunque vi è la maggioranza sia dei crediti, favorevoli per una complessiva percentuale del 57,961 %, sia delle classi, essendosi espresse favorevolmente 4 (quattro) classi su 7 (sette).

Dunque, il concordato deve essere omologato.

VI. - SULLE DISPOSIZIONI ACCESSORIE.

A) L’attuale testo dell’art. 181 L.F. non prevede più che il decreto di omologazione contenga disposizioni relative alle modalità di esecuzione del concordato, ed in particolare alle modalità di



versamento delle somme dovute alle singole scadenze. L'attuale art. 180 L.F. attribuisce, invece, al Tribunale (e non più al Giudice Delegato) la competenza a determinare soltanto le modalità di deposito e le condizioni di svincolo delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili. A questo proposito, pur non risultando allo stato contestati crediti in relazione ai quali siano in corso procedimenti giudiziari, va, in ogni caso, disposto in termini generali, con riferimento ad eventuali contestazioni future ovvero a creditori che risultassero irreperibili, il deposito degli importi risultanti dall'elenco delle passività che verrà formato dal liquidatore secondo le disposizioni specificate in dispositivo, maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. UBI Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna, alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del Giudice Delegato, il quale provvederà allo svincolo, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione.

B) L'art. 182 L.F. continua a prevedere che se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente il Tribunale nomini uno o più liquidatori ed un comitato di creditori e determini *“le altre modalità della liquidazione”*.

Nella specie, la proposta oggi omologata - oltre alla cessione dell'azienda *ex art 163 bis l.f.* già conclusasi - consiste nella cessione del bene immobile del socio SOMEA s.p.a., il cui valore è stato indicato in proposta in almeno € 450.000 ma stimato dall'ausiliario in € 918.000.

Il prezzo di realizzo di detto immobile, liberamente distribuibile, sarà attribuito a tutti i creditori divisi nelle sette classi di cui alla proposta, in maniera uguale per tutti, ovvero in modo *“piatto”* sia ai privilegiati degradati a chirografo sia ai chirografari *ab origine*.

Risulta, dunque, necessario prevedere che la liquidazione venga affidata ad un liquidatore di nomina giudiziale.

Deve, pertanto, farsi applicazione delle norme appena richiamate, con l'unica avvertenza che, poiché la proposta stessa, così come integrata, predetermina le linee generali del programma liquidatorio, quanto a tempi e ordine dei beni da liquidare, il liquidatore dovrà attenersi a tale programma e l'art. 107 L.F. troverà applicazione solo nelle parti con esso compatibili.

La nomina del liquidatore, dovendo trovare applicazione l'art. 28 L.F. richiamato dal ricordato art. 182, deve essere effettuata tra i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina a curatore, con esclusione degli organi della società ricorrente, dei creditori e di chi si trovi in conflitto di interessi con la procedura.



La società proponente ha indicato per l'incarico di liquidatore il Dott. Gabriele Santovito, iscritto nell'albo dei commercialisti e dei revisori contabili, il quale ha da ultimo accettato un compenso predeterminato di € 11.500,00, oltre accessori di legge, inferiore ai minimi, nominativo che può essere condiviso dal Tribunale tenendo conto dei vincoli precisati in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed in relazione al quale non emergono dagli atti situazioni di incompatibilità o di potenziale conflitto di interessi.

Quali componenti del comitato dei creditori vengono nominati, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 40 comma 2 L.F., BPER Banca S.p.a., Servizi San Michele S.r.l. e I.N.P.S. PESCARA tra i creditori chirografari titolari di crediti di maggiore importo.

Il Presidente del comitato verrà nominato dai suddetti componenti come previsto dall'art. 40 comma 3 L.F..

Quanto alle modalità della liquidazione, ci si riporta alla procedura di cui agli artt. da 105 a 108-ter L.F. Il liquidatore compirà tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione dei cespiti, procedendo comunque agli atti di vendita previa autorizzazione del comitato dei creditori e secondo procedure competitive, sulla base dei valori già determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura.

C) Infine, devono essere determinate le modalità attraverso cui possa esplicarsi la sorveglianza dell'adempimento del concordato che l'art. 185 L.F. continua ad affidare al commissario giudiziale. A ciò si provvede come in dispositivo, indicando nel giudice già delegato alla procedura il destinatario delle comunicazioni informative rivolte all'ufficio.

D) Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di omologazione, in mancanza di opposizioni.

P.Q.M.

1. Omologa il concordato preventivo proposto dalla CEAL s.r.l. in liquidazione (C.F./P.I. 01713350682), con sede in Moscufo (Pe), in via R. Camiscia n. 11, in persona del liquidatore e rappresentante legale Fabrizio Di Luzio, con deposito di piano e proposta in data 23/11/2017 e successive integrazioni;

2. Nomina liquidatore il **Dott. Gabriele Santovito** con studio in Spoltore alla via Via Fellini, 15;

3. Nomina componenti del comitato dei creditori **BPER Banca S.p.a., Servizi San Michele S.r.l.** e **I.N.P.S. PESCARA**;

4. Dispone le seguenti modalità di liquidazione:

a) il liquidatore provvederà a redigere e depositare in cancelleria, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, un elenco delle passività, sentiti la debitrice e il commissario giudiziale;



b) il liquidatore provvederà alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni ceduti dalla Somea s.p.a., nonché al compimento di tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 105 a 108-ter L.F., mediante procedure competitive e sulla base dei valori determinati dallo stimatore nominato in corso di procedura;

c) prima di procedere a vendite di immobili (o ad altri atti indicati nell'art. 182 quarto comma L.F.) il liquidatore acquisirà l'autorizzazione del comitato dei creditori ed il parere del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

d) per il compimento di altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e per la nomina di avvocati, coadiutori o ausiliari tecnici il liquidatore acquisirà il parere del comitato dei creditori, del commissario giudiziale e del legale rappresentante della debitrice e notizierà il giudice delegato;

e) per le spese necessarie il liquidatore provvederà a richiedere l'anticipazione al commissario giudiziale, che utilizzerà il deposito giudiziario già in essere, previa autorizzazione del giudice delegato (da richiedere con specifica indicazione dell'entità, della natura, della finalità della spesa e dell'entità residua del deposito);

f) il liquidatore verserà le somme comunque ricavate dall'attività di liquidazione sul conto corrente da accendere presso la S.p.a Ubi Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna (nel rispetto delle condizioni assicurate per i depositi disposti da questo tribunale ed intestato alla procedura concorsuale), dal quale il liquidatore potrà effettuare direttamente i prelievi necessari, trasmettendo trimestralmente copia dell'estratto conto ai componenti del comitato dei creditori, al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al giudice delegato;

g) il liquidatore predisporrà ogni sei mesi una relazione sullo stato della liquidazione, contenente l'indicazione delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico, da depositare in cancelleria e da comunicare al commissario giudiziale, al legale rappresentante della debitrice ed al comitato dei creditori, che potranno presentare osservazioni;

h) il liquidatore provvederà ad informare tempestivamente il giudice delegato, il commissario giudiziale ed il comitato dei creditori di ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire alla corretta attuazione del piano;

i) il liquidatore provvederà, subito dopo il perfezionamento dei singoli atti di liquidazione, a distribuire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti secondo l'ordine previsto nella proposta omologata, tenendo conto delle spese di procedura già sostenute e prevedibilmente da sostenere che possano eccedere le disponibilità dell'apposito deposito giudiziario già in essere, previa formazione di piani di riparto da sottoporre al parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori e da comunicare al legale rappresentante della debitrice;



l) il liquidatore effettuerà i pagamenti ai singoli creditori mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successiva trasmissione al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al legale rappresentante della debitrice di copia della relativa documentazione;

m) per i pagamenti di crediti contestati il liquidatore provvederà a depositare gli importi risultanti dall'elenco di cui al punto a), maggiorati, ove si tratti di crediti muniti di privilegio o ipoteca, degli interessi maturati, in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso la s.p.a. Ubi Banca o presso la s.p.a. Banca Popolare dell'Emilia Romagna e alle condizioni assicurate da tali banche per i depositi giudiziari dal Tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato;

n) analogamente il liquidatore procederà per i pagamenti destinati a creditori irreperibili;

o) lo svincolo delle somme depositate ai sensi dei punti k) e l) verrà disposto dal giudice delegato, su richiesta del creditore in caso di irreperibilità ovvero, in caso di crediti contestati, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

p) delle operazioni di riparto eseguite il liquidatore darà notizia al giudice delegato con apposite e documentate relazioni;

q) esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione, ai sensi dell'art. 116 L.F.;

5. Dispone che il presente decreto sia, a cura della cancelleria, pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato alla debitrice, al liquidatore ed al commissario giudiziale, il quale provvederà a darne notizia ai creditori.

6. Dispone che il registro delle imprese proceda nei termini indicati nella circolare 3721/C del 21.5.2019 PROT. 119054 del MISE.

7. Dichiara il decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Pescara nella Camera di Consiglio del 28/01/2020.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Federica Colantonio

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzerà

